



# Città di Modica

Polizia Locale  
Ufficio Ordinanze

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

SETTORE VIII

OR.n. 341 /p.l. del 16-09-2022

prot. n. 44530 del 16 SET 2022

**Oggetto: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI**

\*\*\*\*\*

## Il Responsabile del Settore VIII – Polizia Municipale

**Considerata** necessità di realizzare sul territorio degli stalli di sosta da dedicare esclusivamente alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

**Ritenuto utile** incrementare il numero di impianti di ricarica elettrica già installati nel 2020 (n. 8) nel territorio comunale, comprese le frazioni di Frigintini e Marina di Modica, poiché è aumentato in maniera esponenziale il numero di veicoli elettrici circolante;

**Attesa** l'opportunità di meglio regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli in relazione alle particolari esigenze di sicurezza per la salvaguardia dell'interesse collettivo ed alle mutate esigenze del traffico cittadino;

**Letta** la comunicazione trasmessa tramite mail da X Settore, in data 14.09.2022 alle ore 12:04;

**Considerato che** le colonnine saranno installate da RTI(Raggruppamento Temporaneo di Imprese)tra le società "ACEA Innovation Srl" e "City Green Light srl";

**Ritenuto che** per regolamentare il traffico in termini di sicurezza e, nel contempo, garantire la circolazione viaria occorre variare l'attuale segnaletica nelle vie interessate;

**Richiamata** la modifica introdotta dall'art. 17 del D.lgs. 257 del 16/12/2016 all'art. 158 comma 1 del D. Lgs 285/1992 (Codice della Strada) dove, dopo la lettera h), è inserita la seguente: h-bis) "negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, estendendo la sanzione di cui all'art. 158 comma 5 del C.d.S.;

**Visti** gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo in data 30.04.1992 n. 285;

**In virtù** dell'art. 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo in data 30.04.1992 n. 285;

## ORDINA

- a) L'istituzione di ulteriori 11 (undici) aree riservate alla sosta dei veicoli elettrici per il tempo necessario di ricarica della batteria in rapporto di n. 2 (due) stalli per ogni colonnina installata nelle seguenti località cittadine:

**FRIGINTINI:** Piazza Mulino;

**MODICA ALTA,** Via Loreto e Via Roma (c.d. "Dirupo rosso");

**MODICA CENTRO,** Viale Quasimodo, Piazzale Falcone-Borsellino;

**MODICA SORDA,** Piazzale Olandri, Piazzale Beniamino Scucces, Via Sacro Cuore, Variante S.Filippo;

**MARINA DI MODICA,** Piazza Donatello e Piazza Antonello da Messina.

- b) L'istituzione del "Divieto di sosta 00.00/24.00 con rimozione forzata sui nove stalli di sosta contraddistinti dalla nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici, essendo tali aree riservate esclusivamente ad autovetture (veicoli di cui al C.d.S. - art. 54, comma 1, lettera "a") ed a ciclomotori e/o motocicli (veicoli di cui al C.d.S. art. 53 - comma 1, lettera "a") aventi trazione elettrica, ed ai veicoli ibridi (se dotati di motorizzazione elettrica).

## PRESCRIVE CHE

1. Il veicolo sia connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico in maniera conforme alle indicazioni del gestore del Servizio;
2. Sia esposto su parabrezza anteriore, in modo chiaro e visibile, idoneo dispositivo che indichi, inequivocabilmente, l'ora o la frazione di ora corrispondente all'ora di arrivo e inizio della ricarica;
3. Sarà vietata e sanzionata, di conseguenza, la sosta superiore alle quattro ore, ovvero la sosta senza l'effettuazione delle operazioni di ricarica di cui al punto 1.

### **L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

- Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009.

Si da atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al

Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica e all'Ufficio Servizi del Comando di P.L..

Il Commissario di P.L. Ignazio Bonomo controllerà l'esatta collocazione della segnaletica stradale provvisoria.

Dalla residenza Municipale

16 SET 2022

Il Responsabile P.O. VIII Settore  
Dott. Rosario Cannizzaro

